

N. 837/2021 R.G.L.

Tribunale della Spezia

Il giudice Marco Viani

visto il ricorso presentato da IMMACOLATA GAUDINO;

visto l'art. 415 c.p.c.

fissa

l'udienza di discussione del giudizio di merito per il giorno

**14/12/2021, ore 10:15**

Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto nel corpo del ricorso introduttivo, ritenuto che non sussistano i presupposti per una pronuncia in assenza di contraddittorio,

fissa

per la discussione del procedimento cautelare l'udienza del

**11.10.2021, ore 12:30.**

Fissa per la notificazione del ricorso e di questo decreto, a cura della ricorrente, il termine del 4.10.2021 (ai fini della procedibilità del ricorso cautelare) e comunque il termine di legge (ai fini del giudizio di merito e soltanto in assenza di notifica entro il primo termine).

Preso atto che il diritto vivente è ormai orientato, quasi quotidianamente, anche con precedenti di questo ufficio, nel senso di ritenere ammissibile l'individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione,

preso atto che, in particolare, nelle cause promosse contro il Ministero dell'Istruzione, in cui vi siano numerosissimi controinteressati, nei confronti di questi ultimi si ritiene, e in tale senso è orientata la giurisprudenza della locale Corte d'Appello, idonea forma di notifica l'inserimento di copie degli atti sul sito del Ministero e su quelli degli UU.SS.RR. interessati,

ritenuto che proprio la normalità che questa modalità sta assumendo nel diritto vivente ne assicuri anche l'efficacia,

osservato che una tale forma di notifica alternativa appare poi necessaria nei procedimenti cautelari, in cui le formalità previste dall'art. 150 c.p.c., i cui tempi non sono né brevi né preventivabili con certezza, potrebbero non essere compatibili con l'esigenza di instaurare il contraddittorio in tempi brevi,

ritenuto che non sia necessario, per tale motivo, e tenuto conto dell'alternatività fra le due forme di notifica, disporre la pubblicazione di un avviso in G.U. come previsto dall'art. 150 c.p.c.,

preso atto che l'art. 151 c.p.c. consente al giudice di prescrivere d'ufficio forme alternative di notificazione,

dispone che la notifica ai controinteressati possa eseguirsi, a cura della parte più diligente e nei medesimi termini sopra indicati, mediante inserimento di copia integrale del ricorso e di questo decreto nelle apposite aree tematiche dei siti istituzionali sia del Ministero dell'Istruzione che dell'USR Liguria, con pubblicazione da mantenersi almeno sino alla definizione del procedimento.

Vista l'istanza con cui la ricorrente chiede che l'udienza cautelare si tenga nelle forme di cui all'art. 221 comma 4 c.p.c. DL 34/20 come prorogato nella sua efficacia temporale dall'art. 7 DL 105/21,



preso atto che l'art. 221 comma 4 c.p.c. prevede un termine dilatorio di trenta giorni tra il giorno della comunicazione del provvedimento del giudice e la data di udienza, incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare, preso inoltre atto che il medesimo art. 221 comma 4 c.p.c. presuppone evidentemente che le parti siano già costituite al momento in cui il giudice dispone la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, dato che questo provvedimento deve essere comunicato alle parti stesse (e non alle parti costituite) nel termine sopra indicato, dispone che l'udienza si svolga in presenza.

La Spezia, 23/09/2021

Il giudice

Marco Viani

